

dossier

XIX Legislatura

13 gennaio 2025

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

D.L. 208/2024 – A.C. 2184

Parte I – *Schede di lettura*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 422



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it - ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 396

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 291

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

CAPO I - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

- Articolo 1, commi 1-7 (*Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile*)5
- Articolo 1, comma 8 (*Temporanea attribuzione di incarichi a viceprefetti e viceprefetti aggiunti*)9
- Articolo 2 (*Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*)13
- Articolo 3, comma 1 (*Supporto delle strutture operative di protezione civile per il Giubileo*)20
- Articolo 3, commi 2-3 (*Disposizioni urgenti in materia di protezione civile – Eventi meteo Ischia*)22
- Articolo 4, commi 1-3 (*Agenzie somministrazione lavoro portuale*)23
- Articolo 4, commi 4-7 (*Destinatari Programma Gol - Stanziamento risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del PNRR*)25
- Articolo 5, commi 1 e 2 (*Misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia*)30
- Articolo 5, commi 3-5 (*Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019*)33
- Articolo 6 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche*)37
- Articolo 7 (*Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva*)41

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

- Articolo 8 (*Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR*)47

- Articolo 9 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR*)55
- Articolo 10 (*Entrata in vigore*)59

Schede di lettura

CAPO I - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Articolo 1, commi 1-7

(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

L'articolo 1, commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.

Il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, **un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale**, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

Si precisa che **il piano straordinario** è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di **euro 180 milioni nel triennio 2025-2027**, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 e programmaticamente ascritte al Ministro per lo sport e per i giovani, con la

delibera adottata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Conseguentemente, si prevede che l'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dia evidenza delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano.

Infine, si precisa che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, possano essere utilizzate anche le risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

Al comma 3 si prevede che il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico.

Si dispone, inoltre, che il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto è incrementato di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti,

conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede, altresì, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità assegnate alla struttura di supporto del Commissario straordinario, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il comma 4 stabilisce che, per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina (scegliendoli tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere) sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. La remunerazione

dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di cui al quinto periodo. Inoltre, si prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Si precisa, infine, che il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma 5 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, disponendo che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 7 modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di precisare, in coerenza con il comma 3 del presente articolo, che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 1, comma 8
(Temporanea attribuzione di incarichi a viceprefetti e viceprefetti aggiunti)

L'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei **posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti** introducendo la possibilità di **attribuire temporaneamente** l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti **vacante**. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di **un anno**, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

A tal fine viene modificato l'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 139/2000, come indicato nella tabella che segue.

Rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (D.Lgs.139/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, co. 8 del DL 208/2024
Art. 10 <i>(Individuazione dei posti di funzione)</i>	Art. 10 <i>(Individuazione dei posti di funzione)</i>
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.	1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi , negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

L'istituto della temporanea attribuzione di incarico si affianca dunque alla **sostituzione provvisoria** del viceprefetto e del viceprefetto aggiunto da

parte di altro funzionario della carriera prefettizia in caso di **assenza** o di **impedimento** del titolare dell'incarico come previsto dal medesimo articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 129/2000, oggetto di modifica del presente comma.

La finalità dell'intervento normativo, come esplicitato dalla disposizione in esame, consiste nell'assicurare lo svolgimento delle **attività di competenza** delle **prefetture-uffici territoriali del Governo**, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'**attuazione degli interventi del PNRR**.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 9 del DL 19/2024, ha istituito, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, una **cabina di coordinamento**, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. La cabina di regia ha l'obiettivo di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'attività delle cabine di coordinamento "andrebbero di fatto incontro a serie difficoltà, anche e soprattutto sul piano operativo" se non si provveda a risolvere le criticità "in merito al conferimento degli incarichi in reggenza al personale della carriera prefettizia".

Più in generale, la relazione illustrativa, sottolinea che "Le politiche di finanza pubblica di tipo congiunturale adottate nell'ultimo quindicennio, che hanno a lungo bloccato, o comunque significativamente limitato, il turn-over nel pubblico impiego, con riguardo alla carriera prefettizia hanno imposto spesso all'Amministrazione di attribuire ai vice prefetti aggiunti, ma ancor più ai vice prefetti, incarichi di funzione diversi ed ulteriori rispetto a quelli conferiti in titolarità, così da assicurare la continuità delle funzioni e dei servizi erogati anche nell'ipotesi - che già oggi si verifica e, verosimilmente, si verificherà ancor più nel prossimo anno a motivo della prevista riduzione del 25% delle assunzioni su turn-over di consistenti scoperture di posti di funzione, tanto in ambito centrale quanto a livello di Prefetture-Uffici territoriali del Governo".

Il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia è retto dallo specifico ordinamento dettato dal D.Lgs 139/2000. La carriera si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio di specifiche funzioni indicate dalla legge. A queste si aggiunge la qualifica di ingresso di consigliere, attribuita per il periodo di formazione iniziale (art. 2, D.Lgs. 139/2000).

Alla carriera prefettizia si accede mediante pubblico concorso ed è esclusa ogni altra possibilità di immissione dall'esterno (art. 4, comma 1, D.Lgs. 139/2000), fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia (art. 9, comma 1, D.Lgs. 139/2000).

Dopo il periodo di formazione iniziale si accede alla qualifica di viceprefetto aggiunto. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno otto anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera (art. 7, comma 1, D.Lgs. 139/2000).

L'**individuazione dei posti di funzione** da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, sia nell'ambito degli uffici centrali, sia in quelli periferici dell'amministrazione dell'interno, avviene con **decreto del Ministro dell'interno** (art. 10, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 139/2000).

Con riferimento ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, il conferimento di un incarico è l'atto con cui il responsabile dell'articolazione (il prefetto in sede, ovvero il capo del dipartimento o il titolare dell'ufficio equiparato) **attribuisce i posti di funzione** ai dirigenti prefettizi in servizio presso quell'ufficio (art. 12, comma 3, D.Lgs. 139/2000).

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, sono prorogabili per una volta per un periodo non superiore a cinque anni e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio (art. 11, comma 2, D.Lgs. 139/2000).

Il secondo periodo del citato articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 139/2000, integrato dalla disposizione in esame, prevede che in caso di **assenza** o di **impedimento** del titolare della funzione, questo venga sostituito da **altro funzionario della carriera prefettizia**.

Nel caso in cui presso una sede sia stato assegnato un numero di dirigenti inferiore rispetto ai posti di funzione individuati, si è instaurata la **prassi** di conferire gli incarichi **vacanti** ai dirigenti presenti, i quali dunque cumulano al proprio incarico in titolarità – che rappresenta la modalità ordinaria di copertura di un posto di funzione – uno o più incarichi a titolo di **reggenza** (si vedano le circolari del Ministero dell'Interno n. 35 RU del 18 dicembre 2013, e n. 25 del 17 settembre 2014).

La stessa relazione illustrativa segnala che l'utilizzo dell'istituto della reggenza da parte delle prefetture è stato ritenuto non corretto da parte delle sezioni regionali di controllo della **Corte dei conti** - in quanto non disciplinato nell'ordinamento della carriera prefettizia - e in diversi casi è stato **ricusato il visto** e la registrazione dei **decreti prefettizi di**

conferimento, in regime di reggenza, di incarichi di posti di funzione vacanti.

Si veda, da ultimo, la [delibera della Sezione di controllo della regione Lombardia n. 244 del 9 dicembre 2024](#), che ha ricordato il “generale e ormai risalente orientamento restrittivo della Corte dei conti, fondato sulla considerazione del carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell’istituto [della reggenza], ritenuto ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa, e come tale inidoneo a sopperire ad una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile”. D’altra parte il “cumulo di incarichi testimonia la concreta possibilità di garantire lo svolgimento delle funzioni attraverso la medesima provvista di personale e il “fenomeno della proroga delle reggenze senza soluzione di continuità costituisce un indicatore evidentissimo del sovradimensionamento stesso dell’organizzazione che avrebbe già dovuto imporre una profonda e decisa revisione degli organici dei dirigenti prefettizi”.

Articolo 2

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

L'**articolo 2** reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di **impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela**. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l'attività del soggetto attuatore (comma 4).

I commi 5 e 6 recano invece **proroghe di termini**: viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (comma 5) ed è prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (comma 6).

Impianti di dissalazione in Sicilia (commi 1-4)

I commi da 1 a 4 dell'articolo in esame recano disposizioni finalizzate alla realizzazione, in via d'urgenza, di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.

La relazione illustrativa evidenzia che tali disposizioni sono connesse “alla grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale” e sottolinea il “carattere di estrema urgenza (delle disposizioni medesime, *n.d.r.*) dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano - che sta vessando la popolazione da mesi con l'applicazione di razionamenti e sospensioni dell'erogazione della risorsa idrica da parte dei soggetti gestori anche per intere settimane - e dalle stringenti tempistiche previste per la realizzazione di interventi prioritari quali quelli per la realizzazione di impianti di dissalazione”.

In proposito si ricorda che con la [delibera del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2024](#) è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana ed è stato disposto che “per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro

20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”. Successivamente, con l'[ordinanza di protezione civile 19 maggio 2024, n. 1084](#) (recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana”), il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica e a tale Commissario è stato attribuito il compito di predisporre un piano degli interventi e delle misure più urgenti.

Secondo quanto ricordato nella risposta all'[interrogazione 3/01346](#) (resa nella [seduta dell'Assemblea della Camera del 24 luglio 2024](#)), il 7 giugno 2024 “è stato approvato il piano degli interventi e delle misure più urgenti redatto dal presidente della regione, che prevede 52 interventi infrastrutturali per nuovi pozzi e 86 interventi per la manutenzione e l'acquisizione di autobotti” (si veda in proposito anche il [comunicato stampa del 10 giugno 2024](#) della Regione Siciliana ove, oltre a dar conto dell'approvazione del piano, si sottolinea che “in questa stessa strategia di interventi contro la siccità rientrano anche i 90 milioni di euro previsti nell'accordo sul FSC 2021-27 firmato di recente con la premier Meloni, per la riattivazione dei tre dissalatori di Trapani, Gela e Porto Empedocle”).

Nel [comunicato stampa del 18 ottobre 2024](#) della Regione Siciliana viene inoltre resa nota la predisposizione di un secondo piano di interventi, finanziato con le risorse del bilancio regionale.

Interventi da realizzare e soggetti competenti (comma 1)

Il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.

Per la realizzazione di tali interventi, il Commissario opera secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 39/2023, avvalendosi della **società Siciliacque S.p.A.** quale **soggetto attuatore**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall'articolo 3 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità), esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale provvedendo, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. In particolare, l'**art. 3, comma 2, del D.L. 39/2023**, disciplina i **poteri del Commissario**, prevedendo che lo stesso “opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

(...) , nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”.

Lo stesso comma 2 dispone che “al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale”, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili e destinate alla realizzazione degli interventi.

In attuazione delle disposizioni recate dall’art. 3 del D.L. 39/2023, con il [D.P.C.M. 4 maggio 2023](#) l’incarico commissariale è stato attribuito a Nicola Dell’Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il [D.P.C.M. 19 dicembre 2023](#) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il [D.P.C.M. 29 ottobre 2024](#).

In relazione alla società [Siciliacque S.p.A.](#) la relazione illustrativa ricorda che tale società è “allo stato attuale anche il soggetto concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrabito in Sicilia. Essa è classificata come ‘impresa pubblica’, ed è una società per azioni partecipata al 75% da Idrosicilia (controllata da Italgas spa) e al 25% dalla Regione siciliana”.

Si fa notare che nel [comunicato stampa del 12 settembre 2024](#) viene reso noto che, in tale data, “si è riunita la Cabina di regia per la crisi idrica presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. La Cabina ha deciso di affidare al Commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, la rifunionalizzazione (revamping) dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle, oltre alla fornitura di moduli provvisori di dissalazione per la Città di Agrigento necessarie per fronteggiare l’emergenza in Sicilia. Tale decisione, volta a velocizzare i tempi degli interventi, prevede una spesa di circa 100 milioni di euro finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione regionale, previo accordo Stato/Regioni. La riunione fa seguito alla trasmissione al Governo da parte del Presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, del primo stralcio del piano integrato degli interventi indifferibili e urgenti per il superamento dell’emergenza idrica”.

Copertura degli oneri (comma 2)

Il **comma 2** disciplina la **copertura finanziaria degli oneri** previsti dal comma precedente, stabilendo che agli oneri medesimi, nel **limite di spesa di 100 milioni di euro**, si provvede:

- **quanto a 10 milioni** di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla **Regione Siciliana** nell’ambito del proprio bilancio (lettera b) del comma in esame);
- **quanto a 90 milioni di euro** a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge di bilancio 2021, L. 178/2020), assegnate con [delibera n. 41 del 9 luglio 2024](#) del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), per la

rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'[Allegato A1](#) dell'[Accordo per la coesione stipulato il 27 maggio 2024](#) (ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della medesima legge di bilancio 2021) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana (lettera a) del comma in esame).

Di seguito si riportano le informazioni principali contenute nelle righe della tabella, esposta nel citato allegato 1, relative agli interventi in questione:

(importi in milioni di euro)

Amministrazione	Intervento	Costo
Reg. Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/Assemblea territoriale idrica di Agrigento (convenzione con il gestore del s.i.i.)	Rifunzionalizzazione/ revamping impianto di dissalazione di Porto Empedocle da 100 l/sec	21
Reg. Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/Assemblea territoriale idrica di Agrigento (convenzione con il gestore del s.i.i.)	Rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione (midissalatore) Porto Empedocle da 25 l/sec	5
Reg.Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/Bioraffineria di Gela ovvero Reg.Siciliana/Assemblea territoriale idrica Caltanissetta (convenzione in essere con il gestore del s.i.i.)	Rifunzionalizzazione/revamping imp. di dissalazione ad osmosi inversa di Gela - potenzialità di 200 l/sec	32
Reg.Siciliana/Siciliacque s.p.a. ovvero Reg.Siciliana/ATI di Trapani (convenzione di gestione del s.i.i.)	Rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione di Trapani - potenzialità di 200 l/sec	32
Costo totale degli interventi		90

In relazione alle **risorse del FSC** in questione, la lettera a) del comma in esame:

- autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, a provvedere al **trasferimento** delle relative risorse **sulla contabilità speciale intestata al Commissario**, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

- stabilisce che, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'**aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024** al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui trattasi e al relativo utilizzo secondo modalità stabilite dal presente articolo.

Utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale (comma 3)

Il **comma 3** – al fine, enunciato nella relazione illustrativa, di consentire la celere realizzazione degli interventi – **autorizza l’uso**, sino al trasferimento delle risorse previste al comma 2 e **a titolo di anticipazione, delle risorse già presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario** (v. *supra*) e destinate alla realizzazione delle opere già individuate dal D.L. 39/2023, salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.

Si ricorda che l’art. 1, comma 5, del D.L. 39/2023, ha destinato “agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro”. Gli interventi elencati in tali allegati sono tutti localizzati nelle regioni del Centro-Nord.

Disposizioni relative al soggetto attuatore (comma 4)

Il **comma 4** reca disposizioni relative al soggetto attuatore di cui al comma 1, vale a dire Siciliacque S.p.A.

Il **primo periodo** del comma in esame – **al fine di assicurare la liquidità** di cassa necessaria per i pagamenti di competenza **del soggetto attuatore**, e fatte salve le soglie massime previste (dall’art. 2 del D.L. 124/2023) per i trasferimenti delle risorse assegnate dal CIPRESS per la realizzazione degli accordi per la coesione – prevede l’applicazione del **regime di anticipazioni di cassa previsto, per gli interventi del PNRR**, dall’art. 18-*quinquies* del D.L. 113/2024.

Come evidenziato anche dalla relazione tecnica, in base al disposto dell'art. 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, “le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”.

Il **secondo periodo** dispone che il soggetto attuatore – in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile – opera in qualità di **stazione appaltante** applicando la disciplina dell’appalto nei settori speciali (contenuta nel Libro III del D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario (in base ai poteri ad esso conferiti dall’art. 3, comma 2, del D.L. 39/2023, v. *supra*).

Proroghe di termini (commi 5 e 6)

Il **comma 5** modifica l'art. 7, comma 1, del D.L. 39/2023, al fine di **prorogare**, dal 31 dicembre 2024 al **30 giugno 2025**, il termine ultimo fino al quale è autorizzato il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio** alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023).

Il testo previgente dell'articolo 7, comma 1, del D.L. 39/2023, prevede – al fine di fronteggiare la crisi idrica - che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A allo stesso decreto, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. di esecuzione del [regolamento \(UE\) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020](#), e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (termine risultante dalla proroga disposta dall'art. 12, comma 5, del D.L. 215/2023 ed ora prorogato al 30 giugno 2025 dal comma in esame) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741. I successivi commi dispongono che l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione, e disciplinano il procedimento medesimo. Per una trattazione più approfondita si rinvia alla [scheda di lettura dell'art. 7 del D.L. 39/2023](#)).

Il **comma 6** modifica l'art. 21-*bis*, comma 1, del D.L. 21/2022, al fine di **prorogare**, dal 30 giugno 2025 al **31 ottobre 2025**, il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle **sperimentazioni sul deflusso ecologico**.

Il testo previgente del comma 1 del citato articolo 21-*bis* – al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane – ha previsto che le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno 2025 (termine risultante dalla proroga disposta dall'art. 42, comma 1-*bis*, del D.L. 13/2023 ed ora prorogato al 31 ottobre 2025 dal comma in esame), finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Si fa notare che il comma 1-*bis* del medesimo articolo 21-*bis* dispone inoltre che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono

predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.

La relazione illustrativa sottolinea che, anche in seguito alla proroga disposta dal comma in esame “rimane congruo il tempo previsto per la realizzazione delle attività previste al successivo comma 1-bis del medesimo articolo”.

Si ricorda, infine, che il Deflusso Ecologico (DE) è definito come il volume d’acqua utile affinché l’ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari (per una trattazione più approfondita si rinvia alla [scheda di lettura dell’art. 21-bis del D.L. 21/2022](#)).

Articolo 3, comma 1
(Supporto delle strutture operative di protezione civile per il Giubileo)

L'**articolo 3, comma 1**, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-*bis* ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario.

L'**articolo 3, comma 1**, inserisce all'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) il nuovo comma 489-*bis*, a norma del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il **supporto delle strutture operative di protezione civile** ai sensi dell'art. 16, comma 3, del codice della protezione civile (di cui al D. Lgs. n. 1/2018) **può essere chiesto anche dal Commissario straordinario** di cui al D.P.R. 4 febbraio 2022.

Il secondo periodo del nuovo comma 489-*bis* dispone che all'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490 della L. 213/2023, dal [D.P.C.M. 10 aprile 2024](#), recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

Il comma 489 dell'articolo unico della L. 213/2023 stabilisce che il Commissario straordinario può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il comma 490 dispone che per l'attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse nel

limite di 5 milioni di euro, nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (codice della protezione civile) prevede che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

La relazione illustrativa sottolinea che “il supporto suscettibile di essere fornito dalle strutture operative si inserisce in un contesto ordinamentale già caratterizzato dalla possibilità per le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, in relazione ad interventi e opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, di assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini”.

Articolo 3, commi 2-3
(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile – Eventi meteo Ischia)

L'articolo 3, commi 2 e 3, detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.

Il **31 dicembre 2024** è scaduto lo stato di emergenza sull'Isola di Ischia, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 26 novembre 2022.

Le norme in commento dispongono che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del **31 dicembre 2025**, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Si precisa che per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante provvede, entro il **31 gennaio 2025**, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di **775.500 euro per l'anno 2025**, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4, commi 1-3 *(Agenzie somministrazione lavoro portuale)*

L'**articolo 4, commi 1-3**, prevede la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari. Il **comma 3** specifica che agli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, pari complessivamente a circa **9,9 milioni di euro per il 2025 e 10,1 milioni di euro per il 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

L'**articolo 4, comma 1**, modifica il comma 1 e 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, al fine di **estendere per ulteriori 24 mesi l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale**. Di conseguenza, si modifica il comma 7 del citato articolo, al fine di stanziare ulteriori risorse per le giornate di mancato avviamento al lavoro, pari a 7.276.00 euro per il 2025 e 7.417.100 euro per il 2026.

Attualmente, la citata disposizione prevede, al fine di contrastare la crisi nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cd. *transshipment*), l'**istituzione** da parte dell'Autorità di sistema portuale, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 90 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di una **Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale** nei porti in cui almeno l'*80 per cento* della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di salvaguardia dell'operatività e dell'efficienza portuale. Di fatti, in essa confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.

Si ricorda che, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state istituite le **Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro**. L'art. 8, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024 aveva introdotto il termine di ottantuno mesi. Da ultimo, con l'articolo 24-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il suddetto termine è stato prorogato fino ad un massimo di novanta mesi.

Il **comma 2 modifica** i commi 997 e 998 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) al fine di **disporre la proroga** di ulteriori **22 mesi** dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di **Cagliari** istituita, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 per la durata massima di trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prevedendo altresì uno stanziamento di risorse, pari a **2.664.300 di euro per l'anno 2025** e di **2.715.400 euro per l'anno 2026**, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi della medesima agenzia, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Si ricorda che i vigenti commi 997 e 998 prevedono che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani a seguito dell'emergenza da COVID-19, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali e di prevedere dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna possa istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali nonché per la riqualificazione professionale dei lavoratori. Nell'ambito della suddetta Agenzia potranno confluire i lavoratori in esubero delle imprese che operano nelle realtà portuali dell'Autorità portuale in questione ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni. La durata dell'Agenzia non potrà superare i **36 mesi** dalla data della sua istituzione. Con la presente disposizione, la durata viene incrementata di **22 mesi**, arrivando quindi a **58 mesi**.

Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a **9.940.900 di euro per l'anno 2025** e **10.132.500 di euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione** (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009).

Articolo 4, commi 4-7

(Destinatari Programma Gol - Stanziamento risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del PNRR)

L'**articolo 4, comma 4**, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie - come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali - accedono al Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Il **comma 5**, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione - di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 - costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziare per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.

Il **comma 6**, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 4, comma 4** - intervenendo sull'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, che disciplina le iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, dei beneficiari di integrazioni salariali straordinarie -

prevede che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al Capo III del Titolo I (Integrazioni salariali straordinarie) e al Titolo II (Fondi di solidarietà) del medesimo decreto legislativo 148/2015 - ovvero nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché, per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I, in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali costituiti mediante accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative - accedono al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Deve osservarsi che, prima di tale novella, la normativa prevedeva che il ricorso al Programma GOL fosse previsto limitatamente alle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, come stabilito dall'art. 22-ter, comma 4, del citato d. lgs 148/2015, che prevede l'accesso a tale programma, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) (ovvero, come detto, riorganizzazione aziendale e crisi aziendale), nell'ipotesi di ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero (pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili). Tale art. 22-ter prevede, dunque, un intervento finalizzato a sostenere transizioni occupazionali in esito a interventi straordinari per le suddette causali di riorganizzazione e crisi aziendale, derogando alla durata massima dei trattamenti CIGS¹ per un periodo di ulteriori dodici mesi non prorogabili, previa definizione con accordo sindacale delle "azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale" dei lavoratori a rischio di esubero. L'accordo di transizione occupazionale è uno strumento con cui viene resa possibile la concessione di un ulteriore intervento integrativo salariale straordinario per un periodo massimo di 12 mesi (non rinnovabile).

Per un approfondimento sulla questione dei beneficiari del Programma GOL si veda la [circolare n. 1/2023 dell'ANPAL](#), nella quale si afferma che si ritiene possano rientrare tra i beneficiari di GOL tutti coloro che fruiscono di tipologie di trattamento di integrazione salariale la cui natura, andando oltre gli interventi ordinari e straordinari tipicamente volti alla conservazione del posto di lavoro, è invece eccezionalmente finalizzata a sostenere platee di lavoratori che, pur formalmente occupati, siano a rischio di esubero e si trovino, di fatto, in una condizione di transizione occupazionale. La circolare 1/2023 individua le seguenti

¹ Per la durata della CIGS si veda [l'art.22 del d.lgs 148/2015](#)

fattispecie: proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale; deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale; proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate; procedura di licenziamento collettivo.

Il comma 4 dell'art. 4 in esame estende la platea dei destinatari del Programma GOL, oltre ai beneficiari di ulteriore CIGS nelle ipotesi già previste di riorganizzazione e crisi aziendale, anche agli altri beneficiari di integrazioni salariali straordinarie - previste al Titolo I Capo III e al Titolo II del medesimo decreto legislativo 148/2015 - tra cui coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà (come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento) e i beneficiari di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali.

Si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione del comma 4 dell'art. 22-ter del citato d. lgs 148/2015, considerato che la novella in esame prevede una misura di carattere generale con riferimento all'accesso al Programma GOL - facendo riferimento ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al Capo III del Titolo I del d.lgs 148/2015 - e tenuto conto che tale comma 4 dell'art. 22-ter reca ancora il riferimento al soppresso ANPAL.

Si ricorda che il **Programma GOL** si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, nella sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.

La finalità dell'intervento è quella di introdurre un'ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

I soggetti coinvolti dalla Riforma sono i soggetti disoccupati o **in transizione**, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.

Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, stanziando risorse per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nel dettaglio, come precisato nella relazione tecnica, la disposizione prevede la proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, delle risorse stanziare per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l'art. 34 ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 562.277 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del D.L. n. 77 del 2021 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, istituito dall'art. 6 del medesimo decreto-legge presso la Ragioneria generale dello Stato, e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ai fini dell'avanzamento dei progetti, sulla base di apposite linee guida da essa adottate, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e dei target.

Il comma 6, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale (come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento) - tenuto conto altresì dell'aumento delle nuove competenze assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Si ricorda che l'articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasferito al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall'ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane - ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL è stata soppressa.

Il 22 novembre 2023 è stato adottato con [DPCM](#) il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5, commi 1 e 2
(Misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia)

L'**articolo 5, commi 1 e 2**, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, si autorizza il suo Presidente a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.

Il **comma 1 dell'articolo 5** prevede il **trasferimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario**, istituito dall'articolo 4, comma *6-bis* del D.L. 32/2019, all'[Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque](#), come prevista dall'[articolo 95, comma 1, del D.L. 104/2020](#), unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili.

Il suddetto trasferimento acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'[articolo 4, comma 6-bis, del D.L. 32/2019](#) stabilisce, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia (noto come [Sistema Mo.S.E.](#)), la nomina di un [Commissario straordinario](#) incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. Con il [DPCM del 27 novembre 2019](#), l'arch. Elisabetta Spitz è stata nominata Commissario Straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del Mo.S.E.

La norma in esame stabilisce altresì che l'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle suddette attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il citato **Commissario straordinario cessa le proprie funzioni**, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario trasmetta

all'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una **relazione** circa lo **stato di attuazione degli interventi di competenza**, **gli impegni finanziari** assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la **ricognizione delle risorse** previste.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento in esame è volto a semplificare l'assetto amministrativo relativo al funzionamento, alla manutenzione e al completamento delle opere del Mose, nonché contenere i relativi costi complessivi. Infatti, a seguito dell'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, della nomina del Presidente e del suo insediamento, i soggetti istituzionali interessati dal funzionamento e dalla gestione dell'opera risultano molteplici con competenze spesso sovrapponibili. In particolare, le funzioni assegnate al Commissario dal citato comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 risultano oggi in capo all'Autorità per la laguna, mentre la gestione tecnico amministrativa della concessione in essere con il Consorzio Venezia Nuova è in carico al Provveditorato. Infatti, ai sensi del citato articolo 95, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, all'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare.

Per approfondimenti riguardanti i dati storici, i costi e lo stato di avanzamento dell'opera M.o.S.E., si rinvia alla [scheda](#) presente nel Sistema Informativo Legge Opere Strategiche della Camera dei deputati (SILOS) e alla [relazione](#) trimestrale sull'attività espletata dal Commissario Straordinario nel trimestre gennaio-agosto 2024.

Il **comma 2**, al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, autorizza il Presidente della suddetta Autorità a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del D.L. 104/2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali previste all'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del D.L. 104/2020.

La relazione illustrativa sottolinea che la suddetta deroga al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è esclusivamente finalizzata alla fase di avvio dell'Autorità.

Si ricorda che l'art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001, norma derogata dalla disposizione in esame, prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

Tali incarichi sono conferiti, previa motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o

privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 5 anni, anche presso amministrazioni statali, comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Deroghe alle percentuali per l'attribuzione di incarichi ai sensi dell'articolo 19, co. 6, D. Lgs. 165/2001 sono state disposte da diversi provvedimenti normativi; si ricorda, da ultimo, il D.L. 63/2024 in relazione agli incarichi dirigenziali del Dipartimento per le politiche del mare (art. 12, comma 3).

L'articolo 95, comma 10, del D.L. 104/2020 assegna all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale.

L'articolo 95, comma 16, del medesimo D.L. 104/2020 stanziava risorse per la costituzione ed il primo avviamento della società, istituita per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le P.A. e partecipata interamente dalla suddetta Autorità, quantificate in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 5, commi 3-5
(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

L'**articolo 5, commi da 3 a 5**, proroga di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del Commissario straordinario **della Funivia Savona San Giuseppe**, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2026. Inoltre, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i **compiti**, le **funzioni** e le **risorse** del **Commissario Straordinario** siano **trasferiti al Presidente della Regione Liguria**. A quest'ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

Il **comma 3 dell'articolo 5** **modifica** i commi *7-bis* e *7-quinquies* dell'articolo *94-bis* del Decreto legge Cura Italia (DL n. [18 del 2020](#) convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) relativi alla funzionalità dell'**impianto funiviario di Savona** in concessione alla società **Funivie S.p.a.** In particolare:

- si modifica il comma *7-bis* al fine di **estendere** da 24 a **48 mesi**, prorogabili con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino e non oltre il **31 dicembre 2026**, la **gestione diretta** da parte del **Commissario straordinario, della Funivia Savona San Giuseppe**, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici;
- conseguentemente, si modifica il comma *7-quinquies* per aggiornare gli oneri della disposizione, che risultano quindi quantificati in 5.600.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Quanto alla copertura degli oneri per il periodo di proroga (2025 e 2026), si provvede a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in

servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'[art. 2 della legge n. 1221 del 1952](#).

A tale riguardo giova ricordare che il soprarichiamato articolo 94-bis aveva previsto la **nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Piemonte, Val d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario** con il compito di provvedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità del citato impianto. Si ricorda, inoltre, che la **funivia San Giuseppe di Cairo** costituisce una infrastruttura funiviaria per il **trasposto di carbone e rinfuse solide** (non alimentari) dal Porto di Savona al deposito oltre Appennino sito nel Comune di Cairo Montenotte di proprietà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'impianto funiviario assume una preminente rilevanza nell'ambito della portualità alto-tirrenica, per le caratteristiche tecniche e del servizio fornito, per provenienza dei traffici, per la peculiarità delle merci trasportate e per la sua interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario. Allo stato, la gestione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto merci da effettuarsi mediante gli impianti della funivia Savona S. Giuseppe e del relativo parco ferroviario nel Comune di San Giuseppe di Cairo è **affidata alla società Funivie S.p.a.** in virtù di una concessione, stipulata il 15 novembre 2007, della durata di 25 anni a decorrere dal 20 dicembre 2007.

Per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'esercizio pubblico, quantificato sulla base di un Piano industriale ed operativo, predisposto su iniziativa della stessa società, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di ente concedente, ha riconosciuto un contributo finanziario per l'esercizio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, per il rinnovo degli stessi e per gli investimenti per la realizzazione delle coperture dei parchi del carbone (importo stimato di 30 milioni di euro). Detto contributo complessivo nei 15 anni ammonta a euro 104.781.0000 e viene ridotto annualmente sino al suo completo esaurimento nel quindicesimo anno. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

I commi aggiuntivi *7-bis* e *7-quinquies* sono stati introdotti dall'articolo 5 del decreto legge infrastrutture (D.L. n. [68 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2022](#)). In particolare, il vigente comma *7-bis* prevede che in caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici. Si prevede, altresì, che, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale provvede alla gestione diretta dell'impianto funiviario. Il comma *7-quinquies* reca gli oneri

finanziari fino al 2024. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

Il **comma 4** dell'articolo in esame dispone che, fermo quanto previsto dal novellato articolo 94-*bis*, a decorrere dalla data in vigore del presente provvedimento i **compiti e le funzioni del Commissario Straordinario**, di cui al novellato comma 7-*bis* (ovvero provvedere a eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e alla gestione diretta dell'impianto funiviario), siano **trasferiti al Presidente della Regione Liguria**, unitamente alle **risorse** di cui al comma 7-*quinquies*.

Al fine di svolgere tali funzioni, si specifica che il Presidente della Regione Liguria operi, in qualità di Commissario straordinario, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del c.d. decreto sblocca cantieri ([decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019](#)). Inoltre, viene concessa la facoltà al Commissario Straordinario di **nominare un sub-commissario**, il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario e il cui compenso non può essere superiore a **75 mila euro annui** al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, che devono in ogni caso rispettare la suddivisione tra parte variabile e fissa di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (50 mila euro annui per la parte fissa e 50 mila in parte variabile).

Di conseguenza, l'ultimo periodo del comma 4 specifica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, il **Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario**. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 5** reca la **copertura di spesa** degli oneri derivanti per il compenso del sub-commissario di cui al comma 4, pari a **75.000 euro** per ciascuno degli **anni 2025 e 2026**, a cui si provvede mediante riduzione delle risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 671 della legge n. 178 del 2020) per il supporto alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari.



- **Concessionario Funivie S.p.A.**

Funivie S.p.A. è una società che si occupa di ricezione, trasporto e deposito di rinfuse solide nell'Alto Tirreno, trasportando le merci sbarcate nel porto di Savona sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo, oltre l'Appennino Ligure, attraverso un sistema integrato di trasporto costituito da nastri trasportatori e da due linee funiviarie. Come indicato dal sito della Società, l'attività consiste nella movimentazione, stoccaggio, ricarica con composizione e manovra di tradotte ferroviarie, ricarica su gomma e spedizione di rinfuse solide, lavorazioni di vagliatura, frantumazione, miscelazione ed insaccatura sulle merci trattate destinate a cementifici, centrali termoelettriche, industrie siderurgiche, fonderie, cokerie, vetrerie, impianti chimici ed altri utilizzatori, localizzati principalmente nel Nord-Ovest dell'Italia. Il Gruppo di riferimento è composto da Italiana Coke S.r.l., Funivie S.p.A. e Terminal Alti Fondali Savona S.r.l., tre società che compongono la cosiddetta "filiera del carbone" che dal 1911 collega il porto di Savona con la Val Bormida. Le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie Spa di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività. Al riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia. A seguito della citata delibera, l'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 ARTICOLO 94-BIS 208 ha previsto disposizioni urgenti di protezione civile nei territori interessati, nominando il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato per l'espletamento delle attività ivi previste. Successivamente, all'estendersi dei medesimi fenomeni meteorologici, l'Ocdpc n. 622 del 17 dicembre 2019 ha previsto interventi urgenti di protezione civile nei territori di diverse regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto). Tale comma 95 della legge di bilancio 2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ai sensi del successivo comma 96, il Fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Articolo 6 ***(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche)***

L'**articolo 6** modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di **destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF**, adeguando la disposizione sul **numero delle categorie di intervento** a quanto **previsto dalla disciplina previgente** e stabilendo che gli interventi relativi al "**recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**" possono essere finalizzati anche alla **prevenzione**.

L'**articolo 6** del decreto-legge modifica la disciplina prevista dalla legge n. 222 del 1985 contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi allineandola agli **aggiornamenti normativi** sopravvenuti **in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF** per quanto concerne, in particolare, la quota destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (*si veda il box di seguito riportato*).

Viene pertanto **soppresso il riferimento**, contenuto nell'articolo 47, al **numero delle tipologie di intervento**, alla quale i contribuenti possono destinare in sede di dichiarazione annuale dei redditi una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per uniformare la disciplina alle disposizioni del successivo articolo 48 della medesima legge, che prevede nello specifico sei categorie di intervento.

Con riferimento all'anzidetto articolo 48 viene altresì disposto che la **categoria "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche"** sia riferibile ad interventi effettuati **anche a carattere preventivo**.

La destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF alla categoria recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la **legge 20 maggio 1985, n. 222**, recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'**otto per mille del gettito** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia **destinata**, in parte, **a scopi di interesse**

sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, **a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica** (articolo 47, secondo comma). **Con successivi interventi normativi**, l'opzione del contribuente è stata **estesa** anche a favore di **altre confessioni religiose**: l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, sono rientrate nella scelta dei contribuenti la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha). Dal periodo d'imposta 2016 la scelta dei contribuenti è stata estesa all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) e, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, anche all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

Le procedure per l'utilizzo della **quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale** sono disciplinate dal **D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76**, come **reformulato con il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82**, che ha ridefinito i criteri di riparto e le procedure per l'utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, e successivamente dal **D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172**, che vi ha apportato le integrazioni atte a garantire l'utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale anche per gli interventi relativi ad immobili scolastici, finalità quest'ultima introdotta dall'art. 1, comma 206, della legge n. 147/2013.

Il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 è stato altresì oggetto di una **profonda revisione** da parte del **D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213**. L'anzidetta revisione si è resa necessaria a seguito:

- delle modifiche apportate alla normativa vigente dagli **articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105**, che hanno introdotto, nel novero delle destinazioni della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (art. 48, legge n. 222 del 1985), una **nuova tipologia di intervento** relativa al “recupero dalle **tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche” a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023. In base alla citata normativa, tale ulteriore categoria partecipa, altresì, al **riparto** della quota dell'otto per mille statale **già a decorrere dall'annualità 2023**, con riferimento alla quota riferita alle **scelte non espresse** dai contribuenti. Pertanto, il D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213 ha provveduto a definire e disciplinare l'ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi;
- dell'entrata regime del **nuovo sistema di ripartizione** delle risorse della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale **tra le categorie** di intervento, ai sensi dell'**articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019**, il quale – integrando l'art. 47, terzo comma, della legge n. 222 del 1985 – ha introdotto la **scelta diretta** da parte **del contribuente** tra le tipologie di intervento in sede di **dichiarazione dei redditi**, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019 effettuate nel 2020. Tale facoltà – che ha trovato dunque la

sua prima applicazione nell'anno 2020 – comporta che **la ripartizione** della quota statale dell'otto per mille IRPEF **dell'annualità 2023** sia effettuata non più secondo il criterio della ripartizione in parti uguali, ma **in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti** tra le finalità di intervento, di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come stabilito dal nuovo testo del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Il D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213 ha introdotto, inoltre, rilevanti **modifiche di ordine procedurale** alle disposizioni del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76, con l'obiettivo di apportare una **semplificazione amministrativa**, finalizzata a promuovere la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.

L'**entrata a regime** della suddetta normativa introdotta **dall'articolo 46-bis del decreto-legge n. 124 del 2019** ha dunque attribuito al **contribuente la facoltà di scegliere direttamente la categoria** di intervento alla quale destinare l'otto per mille, determinando che le somme disponibili non debbano più essere suddivise in quote uguali per ciascuna categoria di intervento, ma ripartite **secondo le preferenze espresse** dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi, al fine di valorizzare la libera scelta del contribuente. **Nel caso di scelte non espresse** dai contribuenti, la destinazione è da stabilirsi **in proporzione alle scelte espresse** (articolo 47, terzo comma).

Per quanto concerne l'**impiego** dei fondi, disciplinato dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, si prevede che le quote stanziare sulla base dei suddetti criteri siano utilizzate dallo Stato, per interventi straordinari inerenti alla fame nel mondo, alle calamità naturali, all'assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, alla conservazione dei beni culturali, all'edilizia scolastica nonché, a decorrere dal 2023, al **recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**.

Tale ultima finalità, **introdotta** dall'art. 8, comma 1, lett. *b*), del **decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, produrrà i suoi effetti** con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, rilevanti ai fini della ripartizione da effettuarsi nell'anno 2028 **con riferimento alle risorse del 2027**.

L'anzidetta finalità **ha comunque partecipato al riparto dello stanziamento dell'annualità 2023**, in quanto l'articolo 7 del decreto-legge n. 105 del 2023 ha stabilito che la **quota** dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale riferita a **scelte non espresse** dai contribuenti oggetto di **ripartizione nell'anno 2023** venisse utilizzata **prioritariamente** per il finanziamento di interventi straordinari relativi al **recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**, sulla base delle **domande presentate** dagli interessati entro il **31 ottobre 2023** e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

Per l'anno 2023 la somma dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale è risultata pari complessivamente a **192.623.522 euro**, di cui 113.031.482,71 euro riferibili a dichiarazioni dei redditi che oltre alla scelta di destinazione "Stato" esprimevano anche una preferenza tra le categorie di intervento.

Tale importo è stato ripartito tra le categorie di intervento già in essere e passibili di scelta in sede di dichiarazione dei redditi del 2020 mediante quattro schemi di D.P.C.M., sui quali le Camere hanno espresso parere favorevole, in funzione delle scelte espresse, salvo la quota destinata alla categoria relativa all'edilizia scolastica che è stata trasferita con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione cui compete la gestione della procedura di assegnazione delle risorse.

Con riferimento alla categoria di intervento "**Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**" è stato presentato dal Governo un ulteriore schema di decreto, sul quale le Camere hanno espresso parere favorevole, per la ripartizione delle risorse assegnate, pari **all'80% della quota statale riferita alle scelte non espresse** (63.673.631,43 euro), tra gli interventi ammessi a contributo afferenti a tale finalità.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

L'**articolo 7** esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella attualmente stabilita nei confronti dei commissari o sub commissari nominati dal Governo per diverse finalità di rilievo pubblico, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. È prevista anche la clausola d'invarianza finanziaria in relazione a tale ultima disposizione.

L'**articolo 7**, composto da un unico comma, stabilisce che il comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 43/2017, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della L. n. 14/1978.

La relazione illustrativa fa presente al riguardo che l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 nella sua recente modifica, ad opera del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, ha eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e inserito una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al

quarto mandato consecutivo. Questa norma, tuttavia, se trova compiutamente applicazione per i vertici delle federazioni sportive che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non può trovare applicazione per i vertici di quelle Federazioni che sono anche Enti pubblici (segnatamente ACI, AeCI e UITS – Unione italiana tiro a segno) per i quali, in caso di norme contrastanti, come nel caso in specie, non può che prevalere la natura di ente pubblico e l'applicazione della normativa conseguente.

La normativa primaria di riferimento è la legge 24 gennaio 1978 n.14, che detta norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e che all'articolo 6 dispone, tra l'altro, che la persona nominata quale presidente di un ente pubblico possa essere confermata nella carica per non "più di due volte". Quest'ultima disposizione, giusta il suo univoco tenore letterale, si applica certamente nei casi in cui la legge n. 14 prevede l'espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, come nel caso degli enti pubblici che sono anche federazioni sportive.

La norma si rende necessaria e urgente in quanto il 31 dicembre 2024 scade il quadriennio olimpico e gli enti pubblici di cui trattasi, essendo anche federazioni sportive, devono rinnovare i propri vertici in conformità alla normativa primaria di riferimento.

In relazione all'ACI, si veda la [Determinazione del 10 dicembre 2024, n. 170](#) della Corte dei conti. Secondo quanto si evince da tale documento (pp. 2-3), l'Automobile Club d'Italia (ACI), ente pubblico non economico ai sensi della l. 20 marzo 1975, n. 70, a base associativa, svolge una serie di funzioni in campo automobilistico specificamente indicate negli artt. 4 e 5 dello statuto e riunisce 98 Automobile Club federati operativi e 3 in liquidazione (AC federati). La vigilanza sull'ACI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (oggi, per delega, dal Ministro per lo sport e i giovani) e, limitatamente alle attività del Pubblico registro automobilistico (P.r.a.), dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'Autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. La prima parte dello statuto dell'ACI (artt. 1-35) disciplina gli scopi, le funzioni, gli organi e l'organizzazione della Federazione, nonché i principi generali dell'attività sportiva e quelli che presiedono all'amministrazione dell'Ente. L'ACI, oltre a fornire servizi ai soci, attua iniziative a tutela dell'automobilismo, promuovendo lo stesso sotto il profilo dell'assetto del territorio, del turismo e dell'attività sportiva nel settore.

Inoltre, gli organi dell'Automobile Club d'Italia, come definiti dallo statuto dell'Ente, includono il Presidente, l'Assemblea, il Consiglio generale, il Comitato esecutivo, il Consiglio sportivo nazionale, la Giunta sportiva ed il Collegio dei revisori dei conti. Nel 2020, sono state completate le procedure per il rinnovo del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio generale, del Comitato esecutivo, del Consiglio sportivo nazionale e della Giunta sportiva, per il quadriennio olimpico 2021/2024. Nel mese di ottobre

del 2024 si sono concluse le procedure per il rinnovo della composizione di tutti gli Organi e del Collegio dei revisori dei conti per il successivo quadriennio. Tali organi, ad eccezione dell'Assemblea, hanno un mandato di quattro anni, allineato con il quadriennio olimpico e, comunque, rimangono in carica fino alla fine del mandato del Presidente. Nella riunione del 18 novembre 2020, l'Assemblea dell'Ente ha riconfermato - per il quadriennio olimpico 2021/2024 - il Presidente uscente, eletto per la prima volta nel marzo 2012. Il procedimento si è concluso con l'adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica il 17 settembre 2021. In merito, si rappresenta che nella seduta del 16 ottobre 2024 l'Assemblea ha provveduto all'ulteriore conferma del Presidente uscente.

In relazione all'AeCI, si veda la [Determinazione del 18 giugno 2024, n. 97](#) della Corte dei conti. In base a tale documento (pp. 2-3), l'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) è stato costituito nel 1911 come "*Società Aeronautica Italiana*" ed eretto in ente morale con r.d. 23 luglio 1926, n. 1452. È stato trasformato in ente con personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 29 maggio 1954, n. 340, al "*fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che, nel campo aeronautico turistico-sportivo, persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato*". L'Ente, in quanto esercente attività sportiva, è una federazione del Coni, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. L'Ae.C.I. è inserito nella categoria V, tabella A, "*enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero*", di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L'Ente stesso è sottoposto, in base all'art. 1 dello statuto, approvato con d.p.r. 18 marzo 2013, n. 53, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef). La gestione commissariale, disposta con d.p.c.m. del 2 gennaio 2018, (...) a seguito di successivi decreti di proroga e di un periodo di *prorogatio*, è continuata fino al completamento del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi per il quadriennio 2021-2024 (26 giugno 2021). Il Presidente attualmente in carica è stato nominato con d.p.c.m. del 16 maggio 2022, i consiglieri federali con d.m. del 16 giugno 2022 insieme con il Presidente della Commissione centrale sportiva dell'Aeronautica nominato con d.m. del 16 giugno 2022.

Come si evince dalla risposta 29 novembre 2024, n. 233 dell'Agenzia delle Entrate, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nella Sezione III, all'articolo 59 definisce l'Unione italiana tiro a segno come "ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli

usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno". (comma 1). L'Unione italiana tiro a segno "è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni". (comma 2). In base all'articolo 60 del citato DPR 15 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa (comma 3). I componenti degli organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, incluso, quindi, il presidente nazionale, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio (comma 7).

Con riguardo alle disposizioni di cui si esclude l'applicazione ai predetti enti, si rammenta che l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, prevede, per quanto qui rileva, che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale ([sentenza n. 184/2023](#)) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 39-*bis* del D.L. n. 75/2023, nella parte in cui estendeva ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate il divieto, previsto per il presidente e i membri degli organi direttivi delle medesime federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, di svolgere più di tre mandati.

L'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 43/2017 prevede che gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi

direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Infine, l'articolo 6 della L. n. 14/1978 prevede, per quanto qui d'interesse, che la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte.

La disposizione in esame prevede che, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate.

Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (attualmente il Ministro per lo sport e i giovani), da adottare entro i quindici giorni successivi, *si provvede alla nomina di* un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), con oneri a carico degli enti pubblici commissariati.

L'articolo 15, comma 2, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), prevede che possano essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina:

§ i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;

§ i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;

§ i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2010 (L. 129/2010), per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

§ i commissari e sub commissari *ad acta* nominati, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 159/2007 (L. 222/2007) per l'attuazione dei piani di rientro sanitari. Inoltre, viene stabilito che ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Quindi il sopra richiamato articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro).

Si prevede pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari suddetti sia composto:

§ da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui e

§ da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data.

La violazione delle disposizioni contenute nel comma in esame costituisce responsabilità per danno erariale.

Dall'attuazione della disposizione sopra richiamata non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Articolo 8

(Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

L'**articolo 8** reca norme finalizzate allo sviluppo dei **contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili**. L'articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione:

- delle modalità e delle condizioni in base alle quali **il GSE assume**, nei limiti fissati dalla norma, **il ruolo di garante di ultima istanza** per la gestione dei **rischi di inadempimento di controparte** nei contratti in questione;
- delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle **risorse destinate alla garanzia** anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Tale limite di spesa è fissato in **45 milioni di euro annui**, per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2027**, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nello specifico, l'**articolo 8** integra l'articolo 28 del d.lgs. n. 199/2021, relativo agli **accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine**, inserendovi due nuovi commi, *2-bis* e *2-ter*.

Si rammenta che l'[articolo 28 del d.lgs. n. 199/2021](#), al comma 1, ha demandato al Gestore dei mercati energetici-GME la realizzazione di una [bacheca informatica](#) per promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei **contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili** (*Power purchase agreement – PPA*). Il medesimo articolo, al comma 2, permette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di fornire indirizzi al GME per lo sviluppo una **piattaforma di mercato organizzato**, a partecipazione volontaria, **per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili**. La disciplina della piattaforma di mercato è demandata a decreto del MASE, sentita l'ARERA². Il decreto non risulta, allo stato, ancora adottato.

² Il medesimo articolo 28, al comma 4, prevede che la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip s.p.a., partecipata dal MEF, definisca con il supporto del GSE, strumenti di gara per la

Il nuovo comma 2-*bis* – ai fini dello sviluppo dei PPA attraverso la piattaforma suindicata – demanda ad un **decreto del MASE, di concerto con il MEF**, la definizione:

- delle modalità e condizioni in base alle quali **il GSE** assume il ruolo di **garante di ultima istanza** per la gestione dei **rischi di inadempimento di controparte**. Il ruolo di garante è svolto dal GSE secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del comma 2-*bis* stesso (cfr. *infra*).
- delle **modalità di funzionamento del meccanismo**, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*.

*Si valuti l'opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere adottato il decreto interministeriale di cui al nuovo comma 2-*bis* in commento.*

I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento, sono **definiti con il decreto che disciplina la piattaforma di mercato organizzato dei PPA** di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 28, “il quale è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA”. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di meglio chiarire quest'ultima locuzione, posto anche che il decreto che disciplina la piattaforma di mercato organizzato dei PPA di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 28 non risulterebbe, allo stato, ancora adottato. Si valuti, in particolare, l'opportunità di chiarire se la locuzione utilizzata intenda prevedere che il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 28, debba essere adottato e soggetto ad aggiornamenti, per i profili relativi al sistema delle garanzie dei PPA, con il concerto del Ministero dell'economia e finanze, sentita ARERA.*

fornitura di energia da fonti rinnovabili alla pubblica amministrazione, attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. L'utilizzo degli strumenti di gara di cui sopra si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili. L'utilizzo di tali strumenti di gara, si inserisce nel più ampio ambito del piano d'azione nazionale sul *Green Public Procurement*, che ha l'obiettivo di massimizzare la diffusione degli “acquisti verdi” presso gli Enti pubblici e favorire la ripresa economica in un'ottica di sostenibilità. Si rinvia, sul punto all'[apposita pagina](#) del sito istituzionale Consip.

All'ARERA è demandato, poi, il compito di definire il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza.

Le attività svolte da GSE e ARERA sono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2-ter** dispone che agli oneri (per la prestazione della garanzia) derivanti dal comma 2-bis, nel limite di **45 milioni di euro** annui, per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2027**, si provvede mediante corrispondente **utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica**, relative ai medesimi anni, di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 47/2020, destinata al MASE.

A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei **decreti di riparto**, da effettuarsi, rispettivamente, **entro il 31 maggio** di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23.

• Il sistema europeo di scambio di quote di emissione

Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (*European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS*) è il principale strumento adottato dall'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.). L'EU ETS è, come evidenzia il GSE, un sistema *cap&trade* che interessa gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica, il trasporto marittimo e il trasporto aereo. È *cap&trade* perché fissa un tetto massimo (*cap*) al livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati e permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (*trade*) diritti a emettere CO₂ secondo le loro necessità. Il **collocamento tramite aste è la modalità più rilevante³ per l'assegnazione di quote di emissione** valide per adempiere agli obblighi dell'EU ETS.

Il sistema è stato introdotto dalla **direttiva 2003/87/CE** (direttiva ETS), da ultimo modificata dalla **direttiva 2023/958/UE**, dalla **direttiva 2023/959/UE** e dal **regolamento 2024/795/UE**. La normativa di recepimento, a livello nazionale,

³ Gli impianti esposti a rischio di delocalizzazione a causa dei costi del carbonio ricevono una parte di quote a titolo gratuito in base a parametri di riferimento (*benchmark*). L'assegnazione delle quote a titolo gratuito sarà gradualmente ridotta nel tempo, soprattutto per i settori soggetti al **Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)**.

è contenuta nel [decreto legislativo n. 47/2020](#), da ultimo modificato dal **decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147**, di recepimento delle due succitate direttive del 2023. Il GSE assolve alla funzione di **responsabile del collocamento** per l'Italia (ai sensi degli articoli 6, 23 e 24 del decreto legislativo n. 47/2020).

I proventi delle aste, ai sensi dell'[articolo 23](#), comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020 sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un **apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato**, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati (le somme sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili). I proventi sono **successivamente** versati **all'entrata** del **bilancio dello Stato (cap. 2577/ENTRATA)** per essere riassegnati (al netto delle risorse destinate alla Convenzione tra MEF e GSE, *cfr. infra*), ad appositi **capitoli per spese di investimento degli stati di previsione** dei Ministeri interessati, con vincolo di destinazione, in quanto derivante da obblighi unionali.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, alla **ripartizione** delle **risorse** di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi **entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello** di effettuazione **delle aste**. Secondo quanto prevede testualmente la norma, il **50 per cento** dei proventi delle aste è assegnato complessivamente – al netto della quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale – al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, al **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** e al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (nella misura del 70 per cento al MASE, del 15 per cento al MIMIT e del 15 per cento al MIT).

Peraltro, l'articolo 15 del d.lgs. n. 199/2021 – di recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili (RED II) – ribadisce che, a decorrere dall'anno 2022, **una quota dei proventi annuali di competenza del MASE** sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto interministeriale di riparto (previsto dall'art. 23, comma 4 del d.lgs. n. 47/2020) è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui sopra.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47/2020, il **50% dei proventi** di cui al comma 3 è invece riassegnato al **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato** (le relative somme transitano sul cap. 9565/MEF).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 47/2020 una convenzione tra GSE e Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplina le attività di responsabile del collocamento che il GSE svolge. Tra queste, rientra la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste alla Tesoreria dello Stato.

Le **risorse assegnate al MASE**, al MIMIT e al MIT sono destinate ad una **serie di attività indicate** nel comma 7 dell'articolo 23 per misure aggiuntive

rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente.

Infine, l'articolo 23, al comma 8 dispone che la **quota annua dei proventi** derivanti dalle aste, **eccedente il valore di 1.000 milioni** di euro, sia **destinata**, nella misura massima di **600 milioni** annui, al **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, con l'assegnazione di una quota, fino a 10 milioni, , destinata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e la restante quota al finanziamento dei settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica; nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui alla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 478-479, L. 234/2021).

La **rubrica** dell'articolo 8 e la **relazione illustrativa** indicano come le norme contenute nell'articolo costituiscano attuazione di quanto previsto dalla **riforma n. 4 del capitolo *RepowerEU* del PNRR**, approvato con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023.

La **riforma M7C1-R.4.1**, la cui competenza è in capo al MASE, riguarda la **mitigazione del rischio finanziario associato contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili** (*Power purchase agreement – PPA*).

Appare opportuno evidenziare che la riforma in parola è, a sua volta, strettamente connessa con la disciplina di **riforma del mercato elettrico, cd. *Electricity market design package***, adottata a livello europeo, costituendo, nella sostanza, una sua attuazione per ciò che attiene ai contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili e all'obbligo in capo agli Stati membri di promuoverne la diffusione, anche attraverso la predisposizione di strumenti come regimi di garanzia pubblica a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti.

Su tale punto, si rinvia al tema dell'attività parlamentare sulla [riforma del mercato elettrico dell'UE](#) del Servizio Studi della Camera e, per una sintesi, allo specifico approfondimento nel *box infra*.

• **La riforma del mercato elettrico dell'UE e i *Power purchase agreement - PPA***

La riforma del mercato elettrico dell'UE, che trova il suo riferimento normativo principale nel [regolamento 2024/1747/UE](#) (cd. ***Electricity Market Design Regulation***), si fonda su una serie di considerazioni, espresse nel preambolo del provvedimento stesso. L'assetto del mercato dell'energia elettrica ha rivelato, prima nel periodo post-pandemico, e poi con la crisi energetica

scaturita dall'**invasione dell'Ucraina da parte della Russia**, nel febbraio 2022, e dal taglio delle forniture russe di gas all'Europa, una serie di **gravi carenze** legate al livello elevato e alla **volatilità dei prezzi dei combustibili fossili** sui mercati a breve termine. Tale volatilità ha avuto ripercussioni nelle bollette elettriche, esponendo clienti civili e imprese a forti picchi di prezzo.

L'**accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili** e di tecnologie pulite flessibili, sostenuta dal pacchetto "[Fit for 55](#)" per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e la neutralità climatica al 2050, viene considerato il modo più efficace per **ridurre strutturalmente la domanda di combustibili fossili per la generazione elettrica**. Le FER hanno **bassi costi operativi** e possono esercitare un influsso positivo sui prezzi dell'energia elettrica. Il regolamento considera quindi opportuno **modificare l'assetto del mercato**, per una maggiore integrazione in esso dell'energia proveniente da tali fonti, per lo più non programmabili, in modo che i relativi benefici siano traslati sui consumatori, compresi quelli più vulnerabili (considerando n. 10 e 11).

In particolare, quanto al condizionamento esercitato nella formazione dei prezzi dell'energia elettrica dai combustibili fossili, si rammenta che, nel **mercato all'ingrosso del giorno prima (MGP)**, il mercato principale dell'energia elettrica, cfr. [GME](#) e apposito [approfondimento RSE](#)), il dispacciamento degli impianti di generazione elettrica che presentano costi marginali inferiori è effettuato per primo, ma **il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall'ultima centrale elettrica necessaria a coprire la domanda, vale a dire quella con i costi marginali più elevati**, quando i mercati raggiungono l'equilibrio. In tale contesto, la crisi energetica ha dimostrato che un'impennata del prezzo del gas e del carbon fossile può portare ad aumenti eccezionali e duraturi dei prezzi sul mercato all'ingrosso del giorno prima. **Gli impianti di generazione, a gas e da carbone, sono quelli con i costi marginali più elevati di cui vi è necessità per soddisfare la domanda di energia elettrica.**

Il regolamento UE, quindi, impone agli Stati membri di **promuovere** il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, cd. **power purchase agreement (PPA)**, **accordi bilaterali di compravendita** conclusi tra produttori e acquirenti di energia elettrica su **base volontaria** e basati sulle condizioni dei prezzi di mercato **senza interventi normativi nella fissazione dei prezzi**.

Si tratta di contratti che garantiscono al cliente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per assumere la decisione di investimento.

Al fine della promozione del ricorso ai PPA, il regolamento prevede che gli Stati membri devono provvedere affinché i clienti che fanno ricorso a tali forme contrattuali possano contare su **regimi di garanzia statali a prezzi di mercato**, garanzie private o strumenti di aggregazione della domanda, atti a **ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento dell'acquirente** rispetto ai suoi obblighi di pagamento a lungo termine sottoscritti⁴. In tale contesto devono assicurare un coordinamento adeguato, anche mediante gli strumenti messi a disposizione a

⁴ Fermo che, in circostanze normali, si dovrebbe evitare qualsiasi discriminazione tra consumatori, gli Stati membri possono decidere di orientare tali strumenti verso categorie specifiche di essi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

livello di Unione, ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (**nuovo articolo 19-bis** inserito nel regolamento 2019/943/UE).

Gli Stati membri devono **astenersi** da qualsiasi **sostegno agli accordi di compravendita di elettricità generata da combustibili fossili**. Gli accordi di compravendita di energia elettrica devono specificare la zona di offerta in cui avviene la consegna, la responsabilità di garantire i diritti di trasmissione interzonali in caso di modifica della zona di offerta e i termini e le condizioni ai quali i clienti e i produttori possono recedere dagli stessi, quali le commissioni di uscita e i tempi di preavviso, nel rispetto del diritto della concorrenza dell'Unione.

Entro il 31 gennaio 2026 e poi ogni due anni, la Commissione europea valuta l'eventuale persistenza di ostacoli e la trasparenza dei mercati dei PPA di energia elettrica (nuovo articolo 19-bis). L'ACER, a sua volta, pubblica una valutazione annuale sul mercato dei PPA di energia elettrica dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della sua relazione annuale (nuovo articolo 19-ter).

L'obbligo per gli SM di agevolare il ricorso ai PPA (con la descrizione nei propri PNIEC (piani nazionali integrati per l'energia e clima) delle misure tese ad implementarli è contenuto anche nella **direttiva** sulla promozione dell'uso di energia da **fonti rinnovabili 2018/2001/UE** e ss. mod e int. Il regolamento sul *market design* elettrico, da un lato, fa salva la Disciplina sulle fonti rinnovabili, dall'altro, in una qualche misura, la integra, con la previsione che i regimi di sostegno alle FER elettriche devono consentire progetti che riservano una parte dell'energia elettrica alla vendita attraverso un PPA da fonti rinnovabili o altri accordi basati sul mercato, a condizione che la partecipazione a tali accordi non incida negativamente sulla concorrenza, in particolare quando le due parti dell'accordo sono controllate dalla stessa entità.

Inoltre, il regolamento demanda alla Commissione di valutare se misure unionali, integrative di quelle già adottate a livello nazionale, possano contribuire al conseguimento di un ulteriore 2,5% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'UE (rispetto all'obiettivo vincolante al 2030 del 42,5%). In tale contesto, la Commissione dovrebbe analizzare la possibilità di utilizzare il meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile per organizzare a livello UE (nuovo articolo 19-quater).

In sostanziale attuazione del quadro normativo europeo sui PPA, la **Riforma del PNRR M7C1-R.4.1** riguarda la **mitigazione del rischio finanziario** associato **contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili** (*Power purchase agreement*, c.d. PPA). Essa si prefigge di:

- i) imporre a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica;
- ii) introdurre misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;
- iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte

inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte *in bonis*.

Sono previsti i seguenti due traguardi (milestone):

Traguardo T3 2024 (M7 7) – entrata in vigore degli atti di diritto primario che:

- impongono a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei c.d. *power purchase agreemen* (contratti PPA) fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica;

- introducono misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;

- individuano un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte *in bonis*.

Traguardo T4 2024 (M7 8) – entrata in vigore di tutto il diritto derivato che garantisce l'attuazione del diritto primario.

La riforma del PNRR viene anche richiamata dal **PNIEC 2024** come funzionale al **superamento delle criticità, legate all'onerosità e rischiosità, dei PPA**.

Il PNIEC mette in particolare in risalto come la contrattualizzazione a medio-lungo termine, consente, in relazione all'energia elettrica oggetto del contratto, di stabilizzare il prezzo nel tempo, assicurando al produttore flussi di ricavi stabili nel medio-lungo periodo (necessari a garantire la bancabilità del progetto) e al consumatore una protezione contro la volatilità dei prezzi dei mercati spot. L'accesso a questo tipo di strumento risulta, tuttavia, particolarmente oneroso per gli operatori a causa dei molteplici rischi connessi alla stipula di contratti caratterizzati da orizzonti temporali molto lunghi. Tale onerosità rende i PPA strumenti non adatti alle esigenze, in particolare, dei piccoli consumatori. I **principali interventi** che possono essere adottati per risolvere le sopracitate criticità e per promuovere la contrattualizzazione a termine della produzione rinnovabile attraverso PPA sono rappresentati da:

- la standardizzazione dei parametri contrattuali;

- la gestione del rischio di controparte attraverso l'istituzione di un mercato a termine con controparte centrale;

- la possibilità di prevedere schemi di garanzia pubblica a supporto degli operatori. Su tale ultimo punto agisce la riforma del PNRR.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR)

L'**articolo 9** interviene sull'articolo 26 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di **istituti tecnici**, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

L'**unico comma** di cui si compone la disposizione in esame interviene sull'articolo 26 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), inserendo il comma 4-*bis*, volto a consentire che, **in sede di prima applicazione**, per l'anno scolastico **2025/2026**, le **misure necessarie** per l'attuazione del medesimo articolo 26, concernente la **riforma degli istituti tecnici** da attuare nell'ambito della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, **siano adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, e non, come previsto a regime, con regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le misure in questione saranno adottate, come specifica l'articolo in commento, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.

Si ricorda che il [decreto-legge 144 del 2022](#) (c.d. decreto aiuti *ter*) ha avviato la **riforma degli istituti tecnici e professionali**. In particolare, le disposizioni in parola sono costituite dagli **articoli 26-28** (rispettivamente dedicate agli istituti tecnici, agli istituti professionali e all'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale), cui è stato aggiunto, con la [legge n. 121 del 2024](#), l'**articolo 25-bis**, che ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale.

Più nello specifico, l'[articolo 26](#), che qui viene in rilievo, prevede un riordino, **tramite regolamenti di delegificazione**, del **sistema dell'istruzione tecnica**, finalizzato a dare attuazione all'azione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, ed in particolare alla **Riforma 1.1**,

“Riforma degli istituti tecnici e professionali”, a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito. Tale riforma si colloca nella **Componente 1** “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” della **Missione 4** “Istruzione e ricerca”, che include tra le proprie aree di intervento “l’ampliamento delle competenze – con particolare riferimento alle discipline STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche) e al multilinguismo – e il potenziamento delle infrastrutture, in particolare in termini di sicurezza ed efficienza energetica”.

La **Riforma 1.1** mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l’istruzione tecnica e professionale verso l’innovazione introdotta dal [Piano Nazionale “Industria 4.0.”](#), incardinandola nel contesto dell’innovazione digitale.

La **riforma degli istituti tecnici** - che inciderà sul quadro vigente delineato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#) - sarà attuata, come si è detto, mediante **un regolamento, in corso di emanazione**, volto alla **revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti**, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

Nel merito, il regolamento citato dovrà essere adottato nel rispetto dei **criteri** disciplinati al comma 2 del medesimo articolo 26 e, in particolare, dovrà recare:

a) l’**aggiornamento dei profili dei curricula** vigenti, mirando a:

1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell’innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al *made in Italy*;

1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l’innovazione e l’apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) la previsione di **meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti** nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione

tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS *Academy* e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti;

c) la previsione di specifiche **attività formative destinate al personale docente** degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'[articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017](#) e dell'[articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015](#), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) la previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «**Patti educativi 4.0**», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS *Academy*, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

e) la previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) la previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Rispetto alla **certificazione dei percorsi formativi**, il **comma 3** dell'articolo 26 statuisce che gli studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione conseguano una certificazione che attesti le competenze di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Il **comma 4** dell'articolo 26 dispone che i regolamenti di cui al precedente comma 1 sono adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e che eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

Ora, il nuovo **comma 4-bis** dell'articolo 26, **introdotto dalla disposizione in commento**, consente al Ministro dell'istruzione e del

merito, in sede di **prima applicazione** per l'anno scolastico **2025/2026**, di **individuare con proprio decreto**, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le **misure necessarie per l'applicazione dei criteri sopra ricordati, indicati dal menzionato comma 2**, ed in particolare di quelli corrispondenti alle lettere *a)*, numero 1), numero *1-bis*) e numero 2), primo periodo, *b)*, *c)*, *d)* *e)* e *f)*, come sopra riportati, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.

Lo **scadenario del PNRR** prevede che la Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR debba essere attuata, con l'entrata in vigore di disposizioni attuative di rango non legislativo, ossia, per quanto riguarda l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, con il **regolamento di delegificazione** previsto ivi citato, **entro il 31 dicembre 2024**,

Detto regolamento è stato **approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri** in data 7 agosto 2024 ([qui il comunicato stampa](#)), ma dalla relazione illustrativa si evince che **non è possibile completare il complesso iter di emanazione entro il termine previsto** del 31 dicembre 2024. Pertanto, “la disposizione in esame è essenziale per consentire il raggiungimento del target nei tempi previsti, consentendo l'adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, residuando al DPR la regolazione definitiva della stessa. A tal riguardo occorre evidenziare che la presente disposizione intende **anticipare taluni effetti della riforma all'anno scolastico 2025/2026**, posto che, per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l'efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”.

Quanto al **contenuto materiale del decreto ministeriale** di cui si discorre, si segnala che esso conterrà le misure necessarie per l'applicazione della quasi totalità dei criteri direttivi sopra ricordati, l'unica eccezione essendo costituita dal criterio di cui al **comma 2, lettera a), numero 2, secondo periodo**, relativo alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei relativi risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari degli istituti tecnici. La relazione illustrativa segnala che “per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che **detti aspetti siano affrontati all'interno del regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010**”. Si segnala tuttavia che nel testo attualmente vigente dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, **gli aspetti da ultimo citati** (quelli di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 2), secondo periodo) **sono gli unici ad essere già demandati** - e non in via transitoria ma in relazione alla disciplina a regime – non ad un regolamento di delegificazione ma ad un **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 10 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 10** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **31 dicembre 2024**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.